

**ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL  
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE di MASSA**

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE  
DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI  
ai sensi degli artt. 12 comma 1 lettera P) e 29 comma 1 lettera h)  
del D.lgs 28/6/2005 n. 139  
(Approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 16.04.2009)**

**Art. 1 - MODALITA'**

Le quote annuali di iscrizione all'Albo e le quote dovute dagli iscritti nell'Elenco Speciale, sono rimosse, di regola, mediante avvisi di pagamento bancari (c.d. "M.AV.") emessi dall'Istituto di credito convenzionato o altro strumento individuato dal Consiglio. La modalità di riscossione prevede la gestione e l'inoltro telematico degli avvisi alla Banca convenzionata e la trasmissione degli stessi agli Iscritti per il tramite della medesima Azienda di credito.

Tali avvisi potranno essere pagati presso qualsiasi sportello bancario o postale.

I sopra indicati avvisi di pagamento conterranno le generalità dell'iscritto, l'importo della quota in riscossione, la scadenza, prevista al successivo art.2, nonché l'indicazione dell'annualità oggetto di contribuzione.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di c/c presso la segreteria dell'Ordine, ad eccezione delle somme relative a nuove iscrizioni, al pagamento dei diritti di segreteria e a quelle previste al successivo art.3.

**Art. 2 - PROCEDURE E TERMINI**

Entro il trentesimo giorno del mese precedente a quello fissato per la scadenza della prima rata di ogni anno, la Segreteria dell'Ordine, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dall'Assemblea degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo del medesimo anno, trasmette telematicamente all'Istituto di credito convenzionato, gli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto, contenenti sia la parte spettante all'Ordine che quella di pertinenza del Consiglio Nazionale.

Qualora alla data sopra indicata, a seguito di particolari giustificati motivi o per volontà dell'Assemblea degli iscritti, non sia stato ancora approvato il Bilancio Preventivo rispetto ai termini previsti dall'art. 19 1° comma del D.Lgs. 139/05, il Consiglio è autorizzato ad emettere, in via provvisoria, gli avvisi di pagamento della gestione corrente con gli stessi importi dell'esercizio precedente, salvo successivo conguaglio.

La tassa annuale degli iscritti, ed ogni eventuale somma aggiuntiva, ove prevista, dovranno essere corrisposti in due rate di pari importo.

In considerazione dei contributi annuali dovuti al Consiglio Nazionale entro le date del 15 Maggio e del 15 Luglio di ogni anno, gli avvisi di pagamento dovranno riportare scadenze congrue per rispettare i termini di versamento al Consiglio Nazionale sopra riportati.

Le eventuali differenze contributive scaturenti dall'approvazione del Bilancio preventivo in data successiva al termine di cui al primo comma, verranno addebitate o nella prima rata utile in corso di scadenza, o con apposito singolo MAV, la cui data di versamento verrà comunicata agli iscritti interessati.

## **ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE di MASSA**

Qualora dovessero intervenire variazioni alle predette date fissate dal Consiglio Nazionale (15 Maggio - 15 Luglio), le scadenze dei versamenti annuali saranno convenientemente rimodulate.

### **Art. 3 - MOROSITA' E NORME DISCIPLINARI**

Entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio accerta gli iscritti morosi ed apre il **Procedimento disciplinare** previsto dall'art.50 del D.Lgs. 139/05, per la pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della **Sospensione per morosità** prevista all'art. 54 del medesimo Decreto.

Il Consiglio, a cura del Segretario o del Tesoriere, entro il 10 agosto di ogni anno, provvede a comunicare all'iscritto l'inadempienza e lo invita ad esibire, nel contempo, le ricevute dei versamenti effettuati nelle more del procedimento; in mancanza dovrà versare all'Ordine gli importi dovuti tramite bonifico o assegno bancario non trasferibile entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Sulle somme non versate o versate tardivamente verranno addebitati, a titolo di rimborso, le spese vive amministrative sostenute, nonché un diritto fisso di segreteria pari ad € 13,00 per ogni omesso o tardivo pagamento di rata. Tali somme saranno versate immediatamente dall'Iscritto o, in mancanza, nella prima scadenza utile.

Il Consiglio, esperite le formalità previste ed accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concesso (dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra), convoca avanti a sé l'Iscritto con le forme proprie del Procedimento Disciplinare entro la data del 31 ottobre e pronuncia, **entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno**, la sospensione per morosità che permane, con maturazione degli interessi nella misura pari al tasso legale a favore dell'Ordine, fino a che l'iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute, o fino a quando l'Ordine non abbia incassato l'intero credito vantato per il tramite delle procedure legali di recupero avviate nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC in data 14-15 Gennaio 2009, qualora trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, né spontaneamente, né attraverso le vie legali, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del provvedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

### **Art. 4 - NORME FINALI**

Il Segretario informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni.

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento (MAV) o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze sopra fissate, che dovranno essere, in tal caso, eccezionalmente corrisposte nei

**ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL  
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE di MASSA**

termini stabiliti tramite bonifico bancario o a mezzo consegna di assegno di c/c non trasferibile a mani della Segreteria dell'Ordine.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o indicazioni del Consiglio Nazionale, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento di riscossione entra in vigore a partire dall'anno 2009, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine del 16 aprile 2009 e si applica anche agli Iscritti morosi alla data della delibera di approvazione procedendo all'eventuale apertura del Procedimento disciplinare entro la data del 30 giugno 2009 , procedendo senza alcuna ulteriore comunicazione.

**Il Consiglio dell'Ordine**